

ANTEAS

Associazione Nazionale Tutte le

Età attive per la Solidarietà

Como

Statuto

Art. 1

Costituzione

1.E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata ANTEAS Volontariato (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà), di seguito indicata come Associazione, con sede legale in Como, via Rezzonico n° 34.

2.L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed è costituita in conformità al dettato della Legge quadro nazionale sul volontariato 11 agosto 1991 n° 266, nonché della Legge Regionale 14 febbraio 2008 n° 1- capo II, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.

3.L'Associazione non ha fini di lucro e, in forza del presente Statuto e disponendo di un proprio bilancio ha una sua autonomia formale, territoriale, funzionale, organizzativa ed economica ed opera in rete di solidarietà con le altre Associazioni Anteas Nazionale, Regionali, Territoriali.

4.L'Associazione aderisce all'Anteas Volontariato Lombardia, di cui è articolazione territoriale e ad Anteas Nazionale, condividendone gli Statuti.

5.Con delibera del Consiglio Direttivo può aderire agli Organismi territoriali del "terzo settore" e ad altre Organizzazioni o Associazioni aventi le stesse o analoghe finalità.

6.Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò comporti modifiche al presente statuto. Lo stesso Consiglio può istituire sedi o gruppi operativi nel territorio provinciale, stabilendo le norme che ne disciplinano il funzionamento.

Art. 2

Finalità

1.L'Associazione con le prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci persegue, in via esclusiva, scopi di solidarietà civile, sociale e culturale, che si concretizzano nelle attività istituzionali, di seguito meglio specificate e riguardanti la promozione socio-culturale il sostegno e l'integrazione sociale, in particolare, delle persone anziane e comunque in stato di bisogno materiale o morale, o in situazione di svantaggio, e di marginalità sociale, valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società, come pure il servizio alle famiglie in relazione al loro status sociale.

2.L'Associazione, anche in riferimento al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460, si propone in particolare di operare nei seguenti settori:

- a) Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) Formazione
- c) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- d) Promozione della cultura, dell'arte e dell'animazione ricreativa.

3.Per raggiungere tali finalità l'Associazione intende:

- Promuovere e gestire, anche direttamente, iniziative sociali, assistenziali culturali e ricreative di tempo libero, sport amatoriale e turismo sociale e culturale, in grado di garantire la completa realizzazione della personalità degli anziani e della loro condizione, così da favorirne l'effettiva integrazione ed impedirne l'emarginazione, nonché l'affermarsi di una cultura che limiti ogni forma di istituzionalizzazione ed ospedalizzazione delle persone in difficoltà.

- Organizzare attività di studio e documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà, contro la povertà, l'esclusione e la solitudine allo scopo di fornire strumenti conoscitivi ed informativi.

- Promuovere e gestire, anche direttamente, attività culturali, come ad esempio, la creazione e la diffusione dell'Università della Terza Età e per l'educazione permanente e favorire progetti che mirino a dare interesse e stimolo per sé e per gli altri. A questo scopo l'Associazione promuoverà e favorirà in ogni modo, forme di aggregazione e la nascita di gruppi di animazione.

- Promuovere attività di formazione in favore degli operatori del volontariato anche in collaborazione con enti o altre associazioni operanti in materia; può inoltre favorire la costituzione di Organizzazioni con analoghe finalità in tutto il territorio di sua competenza, esercitando un ruolo di promozione e di coordinamento nei loro confronti.

- Realizzare, coinvolgendo i destinatari, momenti di studio, ricerca, documentazione e formazione utile al miglioramento della qualità dei servizi promossi e gestiti dall'Associazione.

4.L'Associazione si propone tra l'altro di realizzare uno specifico rapporto e coinvolgimento delle famiglie, per sostenerle nei loro compiti sociali ed educativi secondo lo spirito e le finalità della Legge regionale 6 dicembre 1999 n.23. A tale scopo l'Associazione svilupperà attività socio-assistenziali e iniziative di sensibilizzazione e di carattere formativo, operando inoltre per promuovere e sostenere lo sviluppo dell'associazionismo e delle forme di auto aiuto fra le famiglie stesse.

5. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

6. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi in materia, può acquistare o prendere in affitto, nonché ricevere in donazione le necessarie attrezzature, strutture ed impianti idonei alla migliore esecuzione delle attività sociali.

7. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per altre attività connesse, l'Associazione, può stipulare convenzioni e compiere tutti gli atti finanziari amministrativi e legali e concludere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare con Enti ed Istituti pubblici e privati, finanziari ed economici, facendo ricorso a tutte le disposizioni di legge Europee, Nazionali e Regionali vigenti e future, che operino a favore delle attività svolte dalle Associazioni di Volontariato.

Art. 3

Soci

1. Sono Soci dell'Associazione, coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui, domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

2. Analogamente possono aderire all'Associazione, con delibera dei propri organi, le associazioni, gli Enti, le Organizzazioni, operanti nel territorio nel quale si sviluppa la sua iniziativa e che si ispirano agli stessi principi di solidarismo e perseguono le stesse o analoghe finalità.

3. Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente, persona fisica o ente, dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali Regolamenti interni approvati. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e comporterà l'iscrizione nel libro dei Soci.

4. I Soci si impegnano a fornire le loro prestazioni in modo volontario, diretto, gratuito.

5. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni

- Mancato versamento della quota sociale annuale nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci; nel caso di inadempienza nel versamento della quota sociale annuale, il Socio dovrà essere richiamato per iscritto prima dell'esclusione dalla compagine sociale;
- Comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- Persistente violazione degli obblighi statutari.

7. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Contro l'ammissione o l'esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno tutti parità di diritti e doveri.
2. I Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
3. I Soci devono versare la quota sociale annuale deliberata dall'Assemblea, che stabilisce anche il termine entro il quale il versamento deve essere effettuato.
4. La quota associativa non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di dimissioni o comunque in ogni caso di perdita dalla qualifica di Socio.
5. I Soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, né prendere parte alle attività dell'Associazione.
6. Ciascun Socio ha diritto di:

Partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega per la nomina degli Organi sociali previsti dallo Statuto, per l'approvazione dei Bilanci e dei programmi di attività, per l'approvazione e modificazione dell'Atto costitutivo, dello Statuto Sociale e dell'eventuale Regolamento approvato.

Soci diversi da persone fisiche hanno il diritto di indicare all'Assemblea, il nominativo del loro rappresentante in caso di impedimento del legale rappresentante.

Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

Partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Dare le dimissioni in qualsiasi momento.

7. Ciascun Socio ha il dovere di:

Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Versare la quota associativa nei termini stabiliti dall'Assemblea dei soci, nonché gli eventuali contributi a sostegno dell'attività stabiliti dall'Assemblea.

Svolgere le attività preventivamente concordate.

Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

8.Le prestazioni fornite dai Soci per conto dell'Associazione sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

9.Ai Soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, e fiscalmente validi.

Art. 5

Organi Sociali

1.Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo.

Il Presidente; il Vice Presidente

Il Collegio dei revisori dei conti; (o il Revisore Legale)

Il Collegio dei Probiviri.

2.Gli Organi Sociali, restano in carica per quattro anni, e comunque fino all'approvazione del Bilancio del quarto esercizio, e possono essere riconfermati.

Art. 6

Assemblea dei Soci

1.L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, persone fisiche e rappresentanti delle Organizzazioni soci, in regola con il pagamento della quota sociale.

2.L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente stesso.

3.La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

4.La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea, in sessione straordinaria, deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5.In ogni caso, la convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione, mediante lettera inviata ai Soci (e/o affissione di avviso nella Sede Sociale e/o a mezzo stampa), con modalità anche informatiche che consentano di attestarne il ricevimento, sempre con l'indicazione oltre che dell'ordine del giorno, della data della prima e seconda convocazione.

6.In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

7.In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

8.Ciascun socio non può essere portatore più di una delega. I componenti gli Organi sociali non possono essere portatori di delega.

9.Le deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16.

10.Le votazioni sono di norma espresse in forma palese. Sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti i soci che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione.

11.L'Assemblea ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

Eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti; (o il Revisore Legale).

Eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri.

Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo.

Approvare il bilancio preventivo.

Approvare il Bilancio consuntivo.

Approvare o respingere, in sessione straordinaria, le richieste di modifica dello statuto.

Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'adozione di un eventuale regolamento.

Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa e i relativi termini del versamento.

Deliberare su eventuali contributi da richiedere ai soci, per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, senza che con ciò si instauri un rapporto di partecipazione patrimoniale.

12.L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione a norma dei successivi 15 e 16.

13. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro dei verbali delle assemblee.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici componenti.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo sono considerati decaduti qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

3.Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

4.Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5.Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sedi o gruppi operativi costituiti sul territorio.

6.Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

8.Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare sul libro verbali del Consiglio Direttivo.

9.Il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.

Nominare il Segretario ed un eventuale Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti.

Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Con specifiche delibere delegare il Presidente ed altri Consiglieri,

Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione.

Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali entro il mese di marzo.

Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dalla Assemblea, promuovendone l'attività e autorizzandone la spesa.

Deliberare l'adesione ad altre Associazioni aventi analoghe finalità.

Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti.

Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla disponibilità prevista dal bilancio.

Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio in caso di vacanza dal Direttivo stesso, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 8

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. E' delegato per l'espletamento e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
3. Per una migliore funzionalità dell'Associazione, il Presidente, oltre che il Vice Presidente si può avvalere della collaborazione di un Ufficio di Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha, tra gli altri, i seguenti compiti e funzioni;

È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo;

5. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dall'incarico, le funzioni del Presidente sono svolte dal vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

7. Qualora si verifichi il caso di impedimento o assenza definitiva dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

8. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili.

Art. 9

Il Segretario / Tesoriere

1. Il Segretario/Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

E' responsabile della redazione dei Verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e della conservazione dei relativi Libri.

Provvede alla tenuta del Libro Soci.

Provvede al disbrigo della corrispondenza.

Predispose lo schema del progetto del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro i termini previsti dallo Statuto.

Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Art. 10

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra non associati. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti in materia di revisione contabile. Agisce di propria iniziativa oppure su segnalazione scritta e sottoscritta anche da parte di un solo associato.
3. Il Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata, allegata al bilancio dell'Associazione e distribuita a tutti i Soci.
4. L'eventuale sostituzione di componenti del Collegio, in caso di vacanza, nel corso del mandato, sono effettuate dal Consiglio Direttivo e devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla conclusione del mandato in corso tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 5 del presente Statuto.
5. In alternativa al Collegio dei Revisori dei conti, l'Assemblea può eleggere un Revisore Legale.

Art. 11

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio ambito il suo Presidente.
2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i componenti degli Organi e tra gli Organi stessi. Esso giudica "ex bono et equo" senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
3. L'eventuale sostituzione di componenti del Collegio dei Probiviri, in caso di vacanza, nel corso del mandato, sono effettuate dal Consiglio Direttivo e devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla conclusione del mandato in corso tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 5 del presente Statuto.

Art. 12

Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e fiscalmente idonee, autorizzate dal Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione.

Art. 13

Patrimonio – Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio.

Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

Quote associative e contributi degli associati.

Contributi volontari dei privati.

Contributi dello Stato, Enti e di istituzioni pubbliche e contribuzioni di Organismi internazionali.

Donazioni o lasciti testamentari.

Rimborsi derivanti da convenzioni.

Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o connesse alle attività istituzionali.

Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 14

Il Bilancio

1. L'esercizio cui si riferisce il bilancio coincide con l'anno solare. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

2. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori (Revisore Legale) almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea dei Soci.

3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, lasciti e le spese per capitoli e voci analitiche.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Associazioni di Volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15

Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, possono essere presentate all'Assemblea, convocata in sessione straordinaria, dal Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto dei Soci.

2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci, in prima convocazione, e dalla maggioranza semplice in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, aventi diritto al voto.

Art. 16

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo.

2. L'approvazione avviene, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, dall'Assemblea convocata in sessione straordinaria con specifico ordine del giorno.

3. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Associazioni od Organizzazioni operanti in identico od analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore o i liquidatori e comunque secondo il disposto dell'art. 5 comma 4 della legge 266/91, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti utili agli Associati.

Art.17

Norme di Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia ed in particolare al Codice Civile, alla Legge 11 agosto 1991 n. 266, alla Legge Regionale 14 febbraio 2008 n.1- Cap.II e successive modifiche e integrazioni.

ANTEAS

Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà

22100 – COMO Via Rezzonico n.34

Tel. 031.304000 – Fax 031.301974

Numero Verde 800737654

www.anteascomo.ust.it e-mail: anteascomo@ust.it